

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, con validità dal 31/5/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/4/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 1.527,40, *"in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125-sexies T.U.B., così come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 2625 dell'11.12.2019"*, a titolo di ristoro delle somme anticipatamente versate;
- gli interessi dal giorno dell'estinzione anticipata.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del t.u.b. collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come specificato nel contratto, nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01. Richiama a supporto anche alcune pronunce dei Collegi ABF;
- la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali, riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto chiede con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi applicati al finanziamento, di dichiarare il ricorso inammissibile, stante la mancanza della preventiva richiesta in sede di reclamo, e in subordine di rigettarlo.

Quanto alla richiesta di ripetizione della quota parte delle provvigioni e delle spese fisse contrattuali, di respingere il ricorso e ogni altra ulteriore richiesta.

In sede di repliche il ricorrente allega la comunicazione al sistema della Banca d'Italia sul rimborso anticipato dei finanziamenti nel credito ai consumatori.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Preliminarmente il Collegio osserva che in sede di reclamo il ricorrente ha chiesto il rimborso di un importo inferiore rispetto a quello richiesto in sede di reclamo, pari a € 1.247,40, corrispondente alla parte non maturata delle commissioni accessorie in applicazione del criterio proporzionale lineare. Alcuna somma è stata chiesta in sede di reclamo per le spese fisse contrattuali. Ne consegue che la domanda successivamente posta in sede di ricorso e volta alla retrocessione delle spese in questione va ritenuta

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

inammissibile non essendo stata preceduta dal preventivo reclamo (cfr. l'art. 4 della Del. Cicr del 29 luglio 2008, n. 275 e il punto 1, sezione VI, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia).

Ciò posto, e in linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene doversi riconoscere natura *up front* alle commissioni accessorie previste nel contratto di finanziamento, trattandosi di remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse quindi vanno restituite in proporzione agli interessi come innanzi precisato alla stregua del computo di cui alla tabella che segue.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	36
rate residue	84

TAN ▶	5,94%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	70,00%
- in proporzione alla quota	51,93%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accessorie (up front)	€ 1.782,00	€ 1.247,40	€ 925,32	○	€ 925,32	€ 925,32
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 925,32
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 925,32, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 925,32, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS